

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1769

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Presentato il 10 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. La Convenzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle

relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Colombia e prevede, pertanto, i presupposti giuridici utili all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché alla realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Lo strumento normativo in esame costituirà un quadro giuridico stabile, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Colombia e avere rapporti econo-

mici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. D'altra parte, lo stesso quadro giuridico, dotato di carattere di bilateralità, potrà creare condizioni di certezza anche per gli investitori della controparte in Italia.

Tale strumento normativo tutela altresì gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana.

La Convenzione, infatti, stabilisce gli istituti della cooperazione amministrativa previsti nelle più recenti evoluzioni del modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) contro le doppie imposizioni, nonché quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto « BEPS » (*Base Erosion and Profit Shifting*).

Segue la descrizione degli articoli che compongono il testo della Convenzione.

Il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sulla *action 6* sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione oggettivo della Convenzione, individuando le imposte considerate. Per quanto riguarda queste ultime, figurano per l'Italia, al paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per la parte colombiana le imposte sui redditi e sui *capital gains* (*complemen-*

tarios). Il paragrafo 1 del Protocollo, avente funzione interpretativa e integrativa, chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa, prevista dall'articolo 55-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e applicabile su base opzionale ai redditi di impresa di alcune categorie di contribuenti dell'IRPEF e dell'IRES che non superino determinate soglie di volumi di ricavi.

Successivamente alla firma della Convenzione, il citato articolo 55-*bis* è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1055, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. La disposizione convenzionale non avrà, di conseguenza, alcun effetto. Tuttavia, non è possibile modificare conseguentemente il testo di una Convenzione già firmata, che richiederebbe una nuova firma, anche perché la controparte potrebbe aver già completato l'*iter* di ratifica secondo le procedure domestiche. Si provvederà comunque a informare la controparte della modifica intervenuta nell'ordinamento italiano in seguito alla firma della Convenzione, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 della Convenzione stessa. È prassi costante non procedere alla modifica dei testi delle convenzioni fiscali al variare delle modalità dell'imposizione diretta sulle persone fisiche o giuridiche, atteso che, come rappresentato anche al paragrafo 6 del commentario sull'articolo 2 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, l'elencazione delle imposte da parte degli Stati contraenti non ha carattere esaustivo.

Le definizioni generali delle espressioni utilizzate nel testo della Convenzione sono elencate nell'articolo 3, conformemente alla prassi in uso nelle Convenzioni italiane. Rileva l'inserimento, nel Protocollo, del paragrafo 2, che elenca per entrambi gli Stati contraenti le tipologie di fondi pensione rientranti nel perimetro convenzionale, atteso che l'articolo introduce nelle definizioni anche quella di fondo pensione « riconosciuto », secondo la più recente raccomandazione di cui all'aggiornamento del

modello dell'OCSE, approvato dal Consiglio dell'Organizzazione nel novembre 2017.

L'articolo 4, oltre a definire lo *status* di residente ai fini della Convenzione, individua anche i criteri dirimenti (cosiddette « *tie-breaker rules* ») finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, conformemente a quanto previsto dal modello di convenzione fiscale dell'OCSE. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza dei soggetti diversi dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede che le autorità competenti possano consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole. L'assenza di un accordo fra le autorità competenti circa la residenza prevalente del soggetto ai fini del trattato implica che detto soggetto perda l'accesso ai benefici convenzionali (vale a dire, sostanzialmente, alle ritenute ridotte sui redditi in uscita). Per effetto di tale disposizione, a quest'ultimo resta attribuito lo *status* di residente ai sensi della legge domestica sia per quanto riguarda la tassazione, sia per il riconoscimento del credito a fronte delle imposte pagate all'estero. Ciò secondo quanto chiarito anche da una specifica disposizione interpretativa prevista nel Protocollo al paragrafo 3.

Ai sensi della Convenzione, la qualifica di residente ai fini del trattato viene esplicitamente attribuita anche ad alcune entità senza fini di lucro (anch'esse definite nel Protocollo al paragrafo 3) in una lista che non presenta carattere di esaustività.

In materia di stabile organizzazione, le disposizioni dell'articolo 5 accolgono, in linea generale, il più recente criterio raccomandato dall'OCSE in seguito al progetto BEPS.

Nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione con le relative attività di supervisione, nonché nel caso di un'impresa che presta servizi, compresi quelli di consulenza, è previsto che sussista una stabile organizzazione qualora tali attività abbiano una durata temporale superiore a sei mesi.

Il paragrafo 4 elenca le fattispecie che di per sé non integrano i presupposti della sussistenza di una stabile organizzazione,

in ragione del loro carattere preparatorio o ausiliario.

Parimenti, i paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell'articolo 5 prevedono talune disposizioni, delineate nel corso dei lavori dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di BEPS, redatte sulla base della relazione sulla *action 7* in materia di contrasto dell'elusione per mezzo della stabile organizzazione.

In particolare il paragrafo 4.1 prevede la cosiddetta « *anti-fragmentation rule* », la quale mira a evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività, operata al fine di integrare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4, evitando l'imponibilità nello Stato presso cui vengono rese le attività nel loro complesso.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatarî — tra cui i cosiddetti « *commissionnaire* » costituiscono una forma molto diffusa — i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico, possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

Anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6 — la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione — è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera; mentre nel paragrafo 8 si elencano più specificamente i criteri di collegamento in base ai quali le imprese possono essere considerate correlate ai fini della applicazione dell'articolo 5.

Infine, il paragrafo 7 detta il principio, tradizionalmente accolto sia dal modello dell'OCSE che dalle convenzioni italiane, in

base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina, di per sé, l'insorgenza di una stabile organizzazione di un'impresa dell'altro Stato.

I redditi immobiliari, disciplinati dall'articolo 6, sono imponibili nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, così come previsto dal principio generale rinvenibile nella corrispondente disposizione nel modello di convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, l'articolo 7 — secondo il quale tali utili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti mediante una stabile organizzazione — accoglie l'*authorised OECD Approach* (AOA). In tale ipotesi, l'allocatione della materia imponibile alla stabile organizzazione si realizza attraverso l'applicazione del principio di libera concorrenza, in piena conformità all'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Qualora interven-gano aggiustamenti sull'ammontare del reddito della stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede, ove necessaria, una consultazione fra le autorità competenti, al pari dell'articolo 9 che prevede tale ipotesi nel caso delle imprese associate.

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8 prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili. Il paragrafo 2 riconduce nell'ambito del traffico internazionale anche gli utili derivanti dall'affitto a scafo nudo di navi e aeromobili nonché dall'uso, mantenimento o affitto, nel caso in cui questi ultimi siano incidentali alle operazioni di traffico internazionale.

Al punto 4 del Protocollo è stata prevista una disposizione che fa salva la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'e-

sercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotá il 21 dicembre 1979, per la parte relativa alla doppia imposizione sul patrimonio, in quanto compatibile con la nuova Convenzione in esame, limitata alla doppia imposizione sui redditi.

In relazione alle imprese associate, il testo dell'articolo 9 riflette in massima parte le corrispondenti disposizioni presenti nel modello di convenzione dell'OCSE, finalizzate a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate allorquando i termini di tali transazioni differiscano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti. Il paragrafo 2 prevede la possibilità di aggiustamenti corrispondenti, in materia di prezzi di trasferimento tra imprese associate, in conformità alla normativa italiana sui prezzi di trasferimento (articolo 110 del TUIR e articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate nel rispetto del solo principio di libera concorrenza, anche al di fuori dell'instaurazione di una procedura amichevole ai sensi delle convenzioni fiscali.

Per quanto riguarda tutti i redditi di capitale (interessi, dividendi, canoni e *capital gains*), si fa presente, in generale, di aver ottenuto una misura delle aliquote di prelievo alla fonte conforme a quelle definite dalla Colombia nei due più recenti trattati conclusi da essa con la Francia e con il Regno Unito.

Inoltre, nel Protocollo, in relazione a dividendi, interessi e canoni, è stata introdotta una disposizione che prevede a carico di ciascuna Parte contraente l'obbligo di informare prontamente l'altra Parte nel caso in cui venga concluso un trattato fiscale che preveda aliquote inferiori a quelle previste nella Convenzione stessa, con l'intento di riaprire i colloqui e di rivalutare un possibile nuovo equilibrio nelle ritenute.

L'articolo 10 reca la disciplina relativa ai dividendi. Posto il principio generale (paragrafo 1) della loro imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello

Stato della fonte (paragrafo 2), ma con un'aliquota che non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi e nel caso in cui il beneficiario effettivo sia un fondo pensione riconosciuto. In tutti gli altri casi, all'ammontare lordo dei dividendi si applica un'aliquota non superiore al 15 per cento.

Il paragrafo 3 contiene una clausola motivata dalla legislazione colombiana, presente in tutte le più recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Colombia, a motivo della particolare legislazione fiscale di tale Paese relativa alla tassazione dei dividendi. In Colombia, infatti, i dividendi corrisposti agli azionisti residenti sono esenti dall'imposta quando gli utili sono stati tassati a livello della società distributrice. Ai soggetti non residenti, invece, si applica un'imposta con l'aliquota del 5 per cento su un importo calcolato come se i dividendi fossero stati assoggettati a un'imposta sul reddito del 35 per cento. A motivo di tale sistema impositivo, il paragrafo 3 prevede che l'aliquota ridotta di cui al paragrafo 2 non si applichi ai dividendi pagati da un residente colombiano i cui redditi non siano già stati tassati a livello societario. Inoltre, il paragrafo 3 stabilisce che, se gli utili di un residente italiano attribuibili a una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a imposta in Colombia secondo le leggi domestiche, detti utili sono considerati equivalenti ai dividendi al momento del trasferimento all'estero. In tali casi l'imposta alla fonte applicata in Colombia non può superare il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali utili.

In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in conformità al principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello di convenzione dell'OCSE. Quanto alla misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, è prevista un'aliquota del 5 per cento sugli interessi il

cui beneficiario effettivo sia un ente stabilito dalla legge o un'agenzia che sostiene l'esportazione ovvero un fondo pensione come definito dal trattato. L'aliquota del prelievo alla fonte è fissata al 10 per cento in tutti gli altri casi.

In deroga a tale disciplina, il paragrafo 3 prevede l'esenzione, nello Stato della fonte, degli interessi sui titoli di Stato sia in uscita che in entrata (vale a dire anche nel caso in cui il beneficiario sia uno Stato o una sua suddivisione politica, comprese le banche centrali), su mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica, sugli interessi relativi a vendite a credito di macchinari e impianti, di beni o di merci, sugli interessi derivanti da prestiti concessi da banche con garanzia almeno triennale e sugli interessi derivanti da prestiti intercorsi fra istituzioni finanziarie pubbliche.

Nel corso del negoziato, da parte italiana era stata chiesta la completa esenzione alla fonte, nel contesto della tutela delle condizioni di concorrenzialità e supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane, per la società Cassa depositi e prestiti Spa, per l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa, nonché per la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) Spa. La controparte non ha ritenuto accoglibile la proposta italiana, in quanto è politica dei trattati colombiani, soggetti peraltro a controllo della Corte costituzionale colombiana, accordare l'esenzione unicamente alle entità il cui capitale sia interamente posseduto dallo Stato. Pertanto, è stato infine possibile concordare per tali entità un'aliquota preferenziale di prelievo alla fonte del 5 per cento, in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 del Protocollo, il quale stabilisce il requisito del mantenimento, da parte dello Stato, di una partecipazione diretta al capitale non inferiore all'80 per cento o di una partecipazione indiretta non inferiore al 60 per cento.

L'articolo 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (*royalties*) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2 individua le aliquote massime applicabili nello Stato della fonte, che non possono eccedere il 10 per cento dei canoni definiti dal paragrafo 3, vale a dire degli utili corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, anche corrisposti a fronte di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Per ciò che riguarda la tassazione delle plusvalenze, l'articolo 13 prevede diverse fattispecie, imponibili sia in base al criterio concorrente sia in modo esclusivo nello Stato di residenza.

Nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, lo Stato contraente in cui tali beni immobili sono situati può assoggettare a imposizione tali plusvalenze.

Se si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una base fissa, lo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa può assoggettare a imposizione tali plusvalenze.

Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.

Le plusvalenze che un soggetto residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate a imposizione nell'altro Stato contraente se, alternativamente, il soggetto alienante abbia detenuto direttamente o indirettamente, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, tali azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che derivino

più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, come definiti dall'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente oppure se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, l'alienante abbia posseduto direttamente o indirettamente azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti che rappresentino il 10 per cento o più del capitale di una società residente nell'altro Stato contraente. In tale ultimo caso le plusvalenze possono essere tassate anche nello Stato della fonte ma con un'aliquota che non ecceda il 10 per cento dell'ammontare della plusvalenza, ad eccezione degli utili derivanti da vendite o scambi di azioni effettuati nell'ambito di ristrutturazioni aziendali od operazioni analoghe.

Le plusvalenze che un fondo pensione residente in uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non ecceda il 5 per cento dell'ammontare della plusvalenza.

Il paragrafo 6, di chiusura, ha carattere residuale e stabilisce che, in tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

L'articolo 14 prevede, quale principio generale in materia di professioni e di lavoro autonomo, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. Viene tuttavia previsto il criterio della tassazione concorrente nel caso in cui nell'altro Stato contraente vi sia disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa, o se il soggetto soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi pari o superiori, in totale, a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15, il quale prevede, al paragrafo 1, in coerenza con il principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del lavoratore, a

meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente, avendosi in tal caso una potestà impositiva concorrente dei due Stati. Nonostante tale principio generale e in conformità al corrispondente principio del modello di convenzione dell'OCSE, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 3, con finalità antielusiva, stabilisce una regola idonea a contrastare i fenomeni di « doppia non-imposizione » riscontrati sui salari degli impiegati di società operanti nel traffico internazionale, non residenti in Italia. La disposizione prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente in tale settore sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza.

Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto, nonché ad altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

L'articolo 16 prevede l'imponibilità, ancorché non esclusiva, dei compensi degli amministratori nello Stato contraente di residenza della società che corrisponde tali compensi.

L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, nello Stato contraente di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o

da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.

In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18 è quello della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello di convenzione dell'OCSE. Viene inoltre precisato, al paragrafo 7 del Protocollo, che nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 18 rientrano anche le pensioni erogate con riferimento al lavoro autonomo.

Per quanto concerne salari, stipendi e altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che detti corrispettivi siano imponibili soltanto nello Stato che eroga tali remunerazioni. Tuttavia, le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di tale Stato oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nel caso di somme ricevute da studenti, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dello Stato contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultimo Stato contraente. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nello Stato di soggiorno.

L'articolo 21 prevede che ogni altra tipologia di reddito non esplicitamente trattata negli articoli precedenti è imponibile, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente. Viene affermata una regola di ripartizione in base al principio di libera concorrenza nei casi in cui vi siano rapporti di collegamento fra diverse imprese, con il rinvio all'imposizione secondo la legge domestica per la parte eccedente il principio di libera concorrenza.

Inoltre, al fine di evitare abusi, al paragrafo 4 del medesimo articolo è stata

introdotta una disposizione che prevede l'imposizione anche nello Stato della fonte.

Al paragrafo 8 del Protocollo è stato chiarito che non rientrano nell'ambito di tale ultima previsione i servizi di assistenza di natura tecnica e di consulenza, disciplinati, a seconda dei casi, esclusivamente dagli articoli 5, 7 e 14.

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Colombia, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tenere conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

Da parte colombiana similmente è stato compreso nella convenzione il metodo dell'imputazione ordinaria.

L'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi negoziale italiana. Viene chiarito che la particolare modalità di tassazione dei dividendi in Colombia non costituisce una discriminazione.

L'articolo 24, nel prevedere il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo, adotta le indicazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE. L'approccio ai livelli minimi di cui all'azione 14 del progetto BEPS sulle procedure amichevoli è il medesimo da parte italiana e colombiana.

Da parte colombiana vi è stata invece una chiusura di principio per quanto riguarda l'arbitrato vincolante e obbligatorio, proposto da parte italiana in un apposito Protocollo integrativo. La delegazione colombiana si è mostrata interessata, ma ha

chiarito che, sul piano politico, la Colombia non è ancora pronta ad accogliere tale istituto, atteso anche che nel Paese vige una legge ordinaria che vieta l'arbitrato nelle materie fiscali. La controparte ha peraltro reso noto di avere attualmente un solo caso di procedura amichevole aperto, con un Paese diverso dall'Italia; si è mostrata consapevole dell'effetto positivo di un tale istituto sul segmento imprenditoriale, ma ha acconsentito soltanto di inserire nella Convenzione (al pari della Convenzione franco-colombiana) una clausola (paragrafo 5) di arbitrato non obbligatorio, che può essere richiesto dal soggetto interessato se entrambe le autorità convengono a tale riguardo.

In materia di scambio di informazioni, l'articolo 25 è conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni e prevedendo pertanto il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto («*domestic tax interest*»: paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5). Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

L'articolo 26, conformemente al modello di convenzione dell'OCSE, prevede un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si sostanzia nell'assistenza alla riscossione dei crediti di natura tributaria che uno Stato vanta nei confronti di residenti dell'altro. La Colombia risulta firmataria della Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa (COE) in tale materia, ma con la riserva di definire tale particolare aspetto di cooperazione a livello bilaterale. Analoghe disposizioni sono state negoziate da parte colombiana anche nei trattati con la Francia, la Spagna e il Regno Unito. L'Italia ha aderito alla Convenzione dell'OCSE-COE ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19, senza l'apposizione di corrispondente riserva.

L'articolo 27, conforme al corrispondente articolo 28 del modello di convenzione dell'OCSE e ai trattati vigenti per l'Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

L'articolo 28 corrisponde alla prassi italiana e disciplina l'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione, attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.

Si tratta di una procedura alternativa all'applicazione diretta delle ritenute convenzionali che si colloca al di fuori del contesto delle procedure amichevoli, al cui risultato, qualora implichi un rimborso, deve essere data attuazione anche oltre i limiti domestici, secondo i criteri minimi di cui all'azione 14 del progetto BEPS.

L'articolo 29 disciplina il diritto di accesso alla Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, è stata accolta la prova per la verifica della finalità principale (« *Principal Purpose Test* » – PPT), indicata dalla relazione sull'*action* 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti a un criterio minimo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

In base all'articolo 30, secondo le formule tradizionalmente in uso, la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevi-

mento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica e avrà effetto, sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal 1° gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.

Le disposizioni afferenti alla procedura amichevole, allo scambio di informazioni e all'assistenza alla riscossione potranno avere effetto dal momento dell'entrata in vigore. Tale clausola non determina effetti retroattivi poiché prevede la vigenza del presupposto giuridico, ma non ne condiziona gli effetti a un momento successivo, atteso che, per le materie indicate, la coincidenza fra entrata in vigore ed efficacia non solleva difficoltà.

L'articolo 31 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.

La Convenzione è integrata da un Protocollo i cui contenuti sono stati già illustrati con riferimento alle singole disposizioni su cui vertono le ulteriori specificazioni che si sono rese necessarie.

Trattandosi di un'intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nello Stato terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**Riflessi fiscali e di gettito derivanti dall'introduzione delle disposizioni della
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
della Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.**

1. Premessa

In relazione all'avvio dell'iter di firma e ratifica dell'Accordo contro le doppie imposizioni parafato a Roma il 26 gennaio 2018 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Colombia, si formulano le osservazioni in merito ai riflessi fiscali e di gettito che potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione.

Sono state prese in esame le disposizioni più significative concernenti gli utili delle imprese (art. 7), la navigazione marittima e aerea (art. 8), le imprese associate (art. 9), i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11), i canoni (art. 12), gli utili di capitale (art. 13), le professioni indipendenti (art. 14), il lavoro subordinato (art. 15), i compensi degli amministratori (art. 16), artisti e sportivi (art. 17) e gli altri redditi (art. 21).

Le considerazioni e le relative valutazioni sono state effettuate sulla base dei dati e delle informazioni estratte dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770/2017 e Certificazione Unica 2017, in entrambi i casi riferite al periodo d'imposta 2016.

Sono stati inoltre analizzati eventuali flussi relativi a crediti d'imposta dai rispettivi quadri CE e NR di Unico SC e consolidato nazionale e mondiale per lo stesso anno di imposta.

Relativamente a dividendi interessi e canoni è stata inclusa una disposizione che prevede l'obbligo di una Parte contraente di informare prontamente l'altra Parte nel caso in cui venga concluso un trattato fiscale che preveda aliquote inferiori a quelle previste nella Convenzione stessa, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio impositivo tra le due Parti.

* * *

2. Gli utili delle imprese (art. 7)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa.

La norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 4 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa include elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli, si dovranno applicare questi articoli.

La norma in oggetto sancisce il principio, codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23 lett. e) del TUIR, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa. Tuttavia, qualora essa svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione saranno imponibili anche nell'altro Stato. Il primo comma dell'art. 5 della



Convenzione stabilisce il principio secondo il quale se un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, ma solo per la parte attribuibile alla stabile organizzazione (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione).

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

* * *

3. La navigazione marittima ed aerea (art. 8)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Pur contrastando con quanto stabilito all'articolo 73 comma 3 del Tuir, che considera residenti in Italia le società o gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale dell'attività, la norma non è suscettibile necessariamente di determinare una diminuzione di gettito. Infatti risulta applicabile anche alle imprese di navigazione marittima ed aerea il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante stabile organizzazione.

La disposizione non determina pertanto alcuna variazione di gettito.

* * *

4. Le imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta alcuni criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento inter-company.

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, a riallineare i corrispondenti squilibri d'imposta. Tuttavia, in una delle disposizioni finali, è previsto che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possano essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate dall'art. 24 della Convenzione in esame (procedura amichevole).

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

* * *

5. I dividendi (Art.10)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Colombia, l'art. 10 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 15%, che si attesta invece al 5%



nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica di una partecipazione pari almeno al 20% nella società erogante o qualora il beneficiario sia un fondo pensione riconosciuto. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale nel nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770/2017 e parimenti per la precedente annualità, non sono emerse somme afferenti a tale fattispecie reddituale.

Pertanto non si rilevano effetti sul gettito conseguenti l'entrata in vigore della Convenzione.

* * *

6. Gli interessi (art.11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dalla Convenzione prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere:

- il 5% dell'ammontare lordo degli stessi, qualora il beneficiario di tali interessi sia un organismo statutario o un fondo pensione riconosciuto;
- il 10% nelle altre fattispecie.

Non si avrà imposizione concorrente qualora il beneficiario sia uno Stato, una sua suddivisione politica o la Banca centrale di detto Stato.

Tali previsioni, come prevede il comma 5 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa: in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la legislazione vigente.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nel Modello 770/2017 quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

Dall'osservazione di tali dati, anche per tale fattispecie come per i dividendi, non sono emersi importi assoggettati a ritenute; di conseguenza non si segnalano effetti di gettito relativi l'entrata in vigore della Convenzione.

* * *

7. I canoni (art.12)

La norma riguarda i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione



in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario per il solo fatto di essere erogati (a un non residente, privo di stabile organizzazione) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La ritenuta applicabile ai suddetti compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sulla parte imponibile data dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25% a titolo di spese sostenute (cfr. art.54, comma ottavo del TUIR).

Tale disciplina trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett. b) del TUIR e nell'art. 25, comma quarto, DPR n. 600 del 1973.

La Convenzione tra Italia e la Repubblica di Colombia prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione concorrente ad una aliquota non superiore al 10%.

Dall'analisi relativa agli anni esaminati emerge che dalle rispettive causali indicate in dichiarazione sono presenti importi relativi a royalties percepite da residenti in Colombia e compensi per uso di attrezzature corrispondenti a ritenute per circa 45.000 euro.

In virtù dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'applicazione della minore aliquota prevista dalla stessa, si stima prudenzialmente **una riduzione di gettito di 25.000 euro.**

* * *

8. Gli utili di capitale (art.13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni e partecipazioni in trust o partnership;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna.

Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve verificare se la Convenzione esclude la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.



Pertanto, gli utili derivanti dall'alienazione di immobili localizzati in Colombia posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Colombia.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni sopra esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 6), viene introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli similari non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

Per effetto dell'entrata in vigore della disposizione in commento, l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, non potrà più assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti colombiani:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 n. 3 lett. c-bis del Tuir, ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione)
- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti sono soggette ad imposta sostitutiva, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa, non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-ter del Tuir ad eccezione di quelli quotati);
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-quater del Tuir).

Il quadro SO del modello 770 riporta le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del Tuir. Vengono escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano emersione di materia imponibile o perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

In base agli importi più consistenti dei dati disponibili, nel quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770/2017 relativo all'obbligo di comunicazione da



parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, le operazioni poste in essere nell'anno di riferimento sono risultate di importi irrilevanti.

La disposizione non determina pertanto alcuna variazione di gettito.

* * *

9. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

La normativa convenzionale prevede la tassazione nel Paese di residenza e determina una perdita di gettito, ma l'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Colombia limita tale perdita.

Dall'analisi delle dichiarazioni Mod. 770/2017 e Certificazione Unica 2017 (periodo d'imposta 2016) non sono emersi flussi di rilevanza significativa riferibili a tale fattispecie reddituale.

La disposizione non determina pertanto alcuna variazione di gettito.

* * *

10. Lavoro subordinato (art.15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.



In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del Tuir e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si rilevano, quindi, significative variazioni di gettito.

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

* * *

11. Compensi degli amministratori (art.16)

Per quanto concerne i compensi agli amministratori il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Colombia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di tali soggetti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività svolte in Italia.

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

* * *

12. Artisti e sportivi (art.17)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Colombia.

Una deroga a tali disposizioni è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti, in questo caso è prevista l'esenzione nello Stato in cui si è svolta l'attività.



Dai dati disponibili non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Colombia e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito

* * *

13. Altri redditi (art.21)

Tale norma, che assume carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato detto reddito.

L'applicazione della norma in esame potrebbe comportare una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Colombia (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art. 14 della Convenzione) prestazioni che, in base alla disciplina interna, vengono assoggettate a ritenuta in Italia come redditi diversi qualora derivino da attività svolte nel territorio dello Stato.

Dall'osservazione dei dati relativi alla fattispecie considerata non risultano importi reddituali, parimenti non risultano redditi di natura residuale che possano ricadere nel presente articolo.

In conclusione, si ritiene, quindi, che dall'applicazione della disposizione convenzionale non discendano effetti per l'erario.

* * *

Entrata in vigore ed effetti sul gettito

Oltre a quanto emerso dalle analisi esposte in precedenza, si segnala che sono stati esaminati i quadri CE del Modello Redditi Società di Capitali 2017 e NR del Consolidato Nazionale e Mondiale 2017, entrambi riferiti al periodo d'imposta 2016. In tali quadri sono contenute le informazioni sui crediti di imposta prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere.

Dall'analisi dei dati presenti in tali quadri nei modelli relativi agli ultimi anni d'imposta, si è osservato che le imposte pagate in Colombia in via definitiva presentano un andamento variabile.

Con l'entrata in vigore delle aliquote convenzionali, le minori ritenute applicate alle imprese italiane operanti in Colombia daranno comunque luogo ad **un effetto positivo sul gettito** stimabile a regime, ed in forma prudenziale, **ad almeno 25.000 euro**.

La situazione rappresentata è riassunta nella seguente tabella:



Effetti sul gettito	
art. 12 - Modifica aliquota ritenuta royalties	-25.000
Minori crediti di imposta per imposte assolte all'estero	25.000
TOTALE	Invarianza di gettito

importi in euro

Considerati gli andamenti evidenziati, non si ascrivono effetti sul gettito a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma V, della legge 11 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

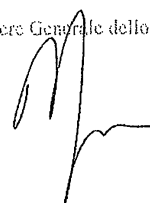


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

25 MAR. 2019



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all'eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Attraverso questa Convenzione, peraltro, l'Italia si pone in un piano di parità rispetto ad altri Stati europei che già si sono dotati di tale strumento giuridico.

La Convenzione recepisce già nel titolo e nel preambolo, oltre che in alcuni articoli, gli elementi obbligatori (cosiddetti « *minimum standard* ») e le più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di erosione della base imponibile e di spostamento di profitti (*Base Erosion and Profits Shifting* – BEPS), volte a contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle disposizioni delle convenzioni. Segnatamente in materia di abuso, la Convenzione contiene, all'articolo 29, una disposizione che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali.

Inoltre, la Convenzione contiene, all'articolo 25, la base giuridica per lo scambio di informazioni, strumento necessario per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i due Stati, per finalità di lotta all'evasione e all'elusione fiscali, in conformità ai più recenti parametri dell'OCSE in materia.

Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alla disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale in esame riguarda, come indicato all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della stessa, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il Protocollo, al paragrafo 1, esplicita che, tra le imposte, è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prevede la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non occorre la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti dai predetti articoli della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hanno competenza a stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame non interferisce con le competenze delle suddette regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore

della Convenzione in esame è pertanto necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Colombia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La Convenzione si ispira in linea di massima al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede di OCSE, come risulta dai più recenti interventi afferenti al progetto BEPS, e non risulta in contrasto con norme europee.

Inoltre, il predetto modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre coerente con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e di lotta ai fenomeni di BEPS.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Nella stipulazione di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, compresa l'Italia, si ispirano per lo più al modello di convenzione dell'OCSE per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore per l'Italia nonché alle formulazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2) della parte I.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3) della parte I.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non previste.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non previsti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

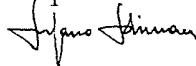
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 30.08.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

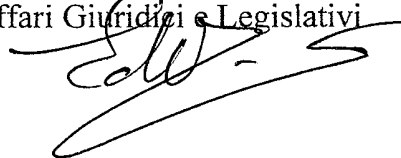


VISTO

Roma,

15 OTT. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell'Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle società;
3. l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne la Colombia:

- l'imposta sul reddito e complementari ("*impuesto sobre la renta y complementarios*")

(qui di seguito indicate quali "imposta colombiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine "Colombia" designa la Repubblica di Colombia e, usato in senso geografico, comprende il territorio terrestre, sia continentale che insulare, lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine, e altri elementi su cui la Colombia esercita la propria sovranità, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi della Costituzione colombiana del 1991 e della propria legislazione, e in conformità con il diritto internazionale, ivi compresi i trattati internazionali applicabili.

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Colombia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operino esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;

h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) in Colombia, il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico o i suoi rappresentanti autorizzati;

i) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

e

(ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

(j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:

(i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o

(ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato contraente, ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato contraente.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della presente Convenzione con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:

- a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 183 giorni;
- b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),
a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato contraente in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente

correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e
- b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato contraente – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, tale altro Stato contraente effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
- c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione delle presenti limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano:

- a) ai dividendi pagati da una società residente della Colombia con utili che non sono stati assoggettati all'imposta sul reddito a livello della società in conformità alla legislazione della Colombia; o
- b) quando gli utili di un residente dell'Italia che sono attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a tassazione in Colombia in conformità alla legislazione colombiana, e tali utili, all'atto del loro trasferimento dalla Colombia, sono considerati come equivalenti ai dividendi in conformità alla legislazione della Colombia.

Tali dividendi o utili equivalenti ai dividendi sono invece imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un organismo statuario o un'agenzia di finanziamento all'esportazione;
- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
- c) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente è:

- a) uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente di diritto pubblico, ivi compresa la Banca Centrale di detto Stato;
oppure tali interessi sono pagati:
- b) dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica o ente locale; o
- c) in relazione a un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica o ente locale; o
- d) su una vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o su una vendita a credito di beni o merci da parte di un'impresa di uno Stato contraente ad un'impresa dell'altro Stato contraente; o
- e) in relazione a prestiti o crediti di qualsiasi natura concessi da una banca, ma soltanto se il prestito o credito considerato è concesso per un periodo non inferiore a tre anni; o
- f) da una istituzione finanziaria di uno Stato contraente ad una istituzione finanziaria dell'altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i

redditi provengono. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo. Il termine “interessi” non include alcun elemento considerato come dividendo ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità alla legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di dette navi o aeromobili o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se:

- a) in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato contraente; o
- b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione, l'alienante ha posseduto, direttamente o indirettamente, azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti che rappresentano il 10 per cento o più del capitale di una società che è residente dell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli utili. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria esente da imposta, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.

5. Gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 sono imponibili nell'altro Stato contraente ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare degli utili.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato, svolto come membro effettivo dell'equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolto a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

4. I pagamenti effettuati in virtù di un'attività dipendente in uno Stato contraente, quali indennità di fine rapporto o altra somma forfetaria relativa a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" indica i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

I residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Colombia, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, in conformità alla legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

3. Per quanto concerne la Colombia:

Quando un residente della Colombia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione può essere tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione fiscale della Colombia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia.

4. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente Articolo non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Colombia di applicare un'imposta così come descritta nel paragrafo 3 dell'Articolo 10.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato se le due autorità competenti e la persona così convengono, a condizione che la persona convenga per iscritto di essere vincolata dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. La decisione arbitrale sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, le modalità di applicazione del presente Articolo.
2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.
3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente possa essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato contraente, è ammesso per la riscossione dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato contraente in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato contraente.
4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato contraente adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato contraente anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato contraente o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato contraente, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato contraente in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato contraente, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.
6. Le procedure relative all'esistenza, la validità o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente.
7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente abbia riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato contraente, il relativo credito tributario cessa di essere:

- a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato contraente che può essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o
- b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato contraente nei confronti del quale tale Stato contraente può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione.

le autorità competenti del primo Stato contraente devono comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente dell'altro Stato contraente e, a discrezione dell'altro Stato contraente, il primo Stato contraente sospende o ritira la propria richiesta.

8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
- c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
- d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato contraente è chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato che è un residente dell'altro Stato contraente qualora il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

Articolo 29

DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche, e avrà efficacia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, e

(ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell'Articolo 25 (Scambio di informazioni) e dell'Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 31

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo all'anno di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:

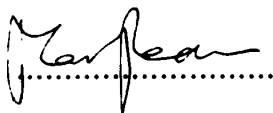
- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte per le somme pagate o accreditate successivamente alla fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia, e
- (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno.

3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 25 con riferimento a qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione.

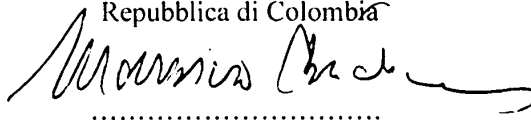
IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma il 26/01/2013 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Colombia



PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3 (a):
ove, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), il contribuente che ne ha titolo opti per quest'ultima, essa si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, in regime di tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.
2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j), ai fini della Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica:
 - a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*;
 - b) nel caso della Colombia, i fondi pensione regolamentati dalla Legge 100 del 1993 e relative disposizioni che la modificano o la sostituiscono, amministrati o gestiti dalle *Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía* che sono soggetti alla vigilanza della *Superintendencia Financiera de Colombia* e soggetti alle disposizioni di cui alla Parte 2 del Decreto n. 2555 del 2010 (fondi pensione obbligatori) ed inoltre i fondi pensione regolamentati al Capitolo VI della Parte V del *Estatuto Orgánico del Sistema Financiero* amministrati da enti soggetti alla vigilanza della *Superintendencia Financiera de Colombia* (fondi pensione volontari) e successive modifiche.

3. In relazione all'Articolo 4:

con riferimento al paragrafo 1:

Resta inteso che l'espressione "residente di uno Stato contraente" indica inoltre:

- a) un fondo pensione riconosciuto;
- b) un fondo per il trattamento di quiescenza; e
- c) - nel caso dell'Italia: le entità elencate nella "Anagrafe delle ONLUS" e "ONLUS di diritto" costituite ai sensi delle relative leggi italiane.

- nel caso della Colombia: le entità inserite e classificate nello speciale regime delle entità senza fini di lucro, ai sensi del "*Título VI del Libro Primero*" del Codice Tributario Colombiano, e le disposizioni che lo modificano o lo sostituiscono.

con riferimento al paragrafo 3:

tuttavia, l'assenza di una decisione da parte delle autorità competenti non impedirà al contribuente di essere considerato residente di ciascuno Stato contraente a fini diversi dalla concessione delle esenzioni o sgravi previsti dalla Convenzione per detta persona. In tal caso, si applica la normativa fiscale nazionale di ciascuno Stato contraente.

4. In relazione all'Articolo 8:

L'Articolo 8 della Convenzione sostituirà le disposizioni della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea" – *"Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea"* firmata a Bogotá il 21 dicembre 1979 nella misura in cui quelle disposizioni sono incompatibili con il presente Articolo.

5. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 2 (a), le espressioni "organismo statuario" e "agenzia di finanziamento all'esportazione" indicano :

- a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- b) in Colombia, il Bancoldex S.A., la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

a condizione che al capitale di tali entità lo Stato partecipi direttamente in una percentuale non inferiore all'80 per cento o indirettamente in una percentuale non inferiore al 60 per cento.

6. Con riferimento agli Articoli 10, 11 e 12:

Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, entri in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo che prevede aliquote d'imposta inferiori (compresa l'aliquota zero) a quelle previste dalla presente Convenzione, tale Stato contraente informa senza indugio l'altro Stato contraente al fine di concludere un Protocollo recante modifica alla presente Convenzione.

7. Con riferimento all'Articolo 18:

L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti.

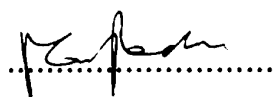
8. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 4:

Resta inteso che i servizi di assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza rientrano nell'ambito applicativo degli Articoli 5, 7 e 14 della presente Convenzione.

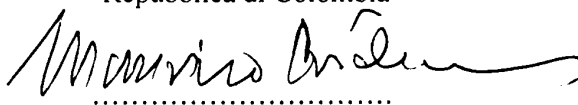
IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ~~Roma~~ ^{26/01/18} in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiano, spagnolo e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, i testo inglese prevale.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Colombia



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Colombia,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article I

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, and in the case of Italy, on behalf of its political subdivisions or its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian tax").

(b) in the case of Colombia:

- impuesto sobre la renta y complementarios (income tax and its complementary)

(hereinafter referred to as "Colombian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- (b) the term "Colombia" designates the Republic of Colombia and, used in a geographical sense, includes its land territory, both continental and insular, its airspace, sea and submarine areas, and other elements over which it exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction under the Colombian Constitution of 1991 and its laws, and in accordance with international law, including applicable international treaties;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Italy or Colombia, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;

(ii) in the case of Colombia, the Minister of Finance and Public Credit or his authorised representative;

(i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State;
and

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;

(j) the term "recognized pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:

(i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authority or

(ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subparagraph (i).

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of that person’s domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that Contracting State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop, and
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration for or exploitation of natural resources.

3. The term "permanent establishment" also encompasses:

- a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than 183 days;
- b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a)* to *e)*,

provided that such activity or, in the case of subparagraph *f)*, the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

- (a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
- (b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

- (a) in the name of the enterprise; or
- (b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or
- (c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned Contracting State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course

of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other Contracting State.

2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other Contracting State, that other Contracting State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. For the purposes of this Article, profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

- a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and
- b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment from the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise; where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 20% of the capital of the company paying the dividends
- (b) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a recognized pension fund;
- (c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply:

- a) to dividends paid by a company resident of Colombia out of profits that have not been subject to tax on income at the level of the company according to the laws of Colombia; or
- b) where profits of a resident of Italy attributable to a permanent establishment in Colombia have not been subject to tax in Colombia according to the laws of Colombia, and such profits, upon transfer out of Colombia, are treated as dividend equivalents according to the laws of Colombia.

Instead, such dividends or dividend equivalents may be taxed in Colombia at a rate not exceeding 15 per cent of the gross amount of the dividends or the dividend equivalents.

4. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income treated as income from shares by the

taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a statutory body or an export financing agency;
- b) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a recognized pension fund;
- c) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State where that resident is:

- a) a Contracting State, a political subdivision or a public law entity thereof, including the Central Bank of that State;

or that interest is paid:
- b) by the State in which the interest arises or by a political subdivision, a local authority; or
- c) in respect of a loan, debt-claim or credit that is owed to, or made, provided, guaranteed or insured by, that State or a political subdivision or local authority; or
- d) on the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment or on the sale on credit of any goods or merchandise by an enterprise of a Contracting State to an enterprise of the other Contracting State; or
- e) in respect of any loan or credit of whatever kind granted by a bank, but only if the loan or credit concerned is granted for a period not less than three years; or
- f) by a financial institution of a Contracting State to a financial institution of the other Contracting State.

4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures as well as other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term shall not include any item which is treated as a dividend under the provisions of Article 10.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if:

- a) at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other Contracting State; or
- b) at any time during the 365 days preceding such alienation, the alienator owned, directly or indirectly, shares, comparable interests or other rights representing 10 per cent or more of the capital of a company that is resident of that other Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the gains. However, this paragraph does not apply to gains derived from the alienation or exchange of shares in the framework of a tax free reorganization of a company, a merger, a division or a similar operation.

5. Gains derived by a pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 may be taxed in the other Contracting State but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the amount of the gains.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State;
- b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

4. Payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum related to that employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where it arises.
3. Other similar remuneration means payments out of a pension fund or a pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pension in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

Residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Colombia, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Colombia but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

However, no deduction shall be allowed in cases where, in accordance with Italian laws, the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, whether at the request of the recipient or otherwise.

3. In the case of Colombia:

Where a resident of Colombia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Colombia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to Italian tax paid, due regard being had to the limitations provided by and the requirements set under the tax laws of Colombia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Italy.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed as preventing Colombia from imposing a tax as described in paragraph 3 of Article 10.

Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

(a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

(b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the two competent authorities and the person so agree, provided that the person agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration commission. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. The arbitration decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time

limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a

Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the

relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
- c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27**MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS**

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer which is a resident of the other Contracting State if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund except for cases in which an agreement has been reached under the Mutual Agreement Procedure provided by Article 24, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

Article 29

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding any provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.

2. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications, and shall thereupon have effect:

- (i) in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January of the calendar year following that in which this Convention enters into force, and
- (ii) in respect of all other taxes, for fiscal years beginning on or after the first day of January of the calendar year following that in which this Convention enters into force, but only in respect of the part of the income that accrues after the entry into force of this Convention.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 24 (Mutual agreement procedure), Article 25 (Exchange of information) and Article 26 (Assistance in the collection of taxes) shall have effect from the date of entry into force of this Convention.

Article 31

TERMINATION

1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year of entry into force of this Convention.

2. In such event, this Convention shall cease to have effect:

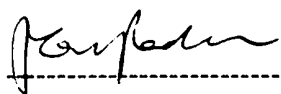
- (i) in respect of taxes withheld at source for amounts paid or credited after the end of the calendar year in which the notice of termination is given, and
- (ii) in respect of all other taxes, for fiscal years beginning after the end of that year.

3. In the event of termination, the Contracting Party shall remain bound by the provisions of Paragraph 2 of Article 25 with respect to any information obtained under this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Rome on 26/01/88, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Colombia



PROTOCOL

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Colombia for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the Contracting States have agreed on the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. With reference to Article 2, paragraph 3 (a):

Upon election of the eligible taxpayer under the provisions of the Income Tax Code providing for the Tax on Business Income - Imposta sul reddito di impresa (IRI), the latter applies in place of the Italian personal income tax, under separate taxation at the corporate tax rate.

2. With reference to Article 3, paragraph 1 (j), for the purposes of the Convention, the term "recognized pension fund" means:

- a) in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP*;
- b) in the case of Colombia, the pension funds regulated by Law 100 of 1993 and the provisions that modify or substitute it, administered or managed by *Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantia* who are subject to the surveillance of the *Superintendencia Financiera de Colombia* and subject to the rules provided for in Part 2 of Decree 2555 of 2010 (mandatory pension funds) and those pension funds regulated in Chapter VI of Part V of the *Estatuto Orgánico del Sistema Financiero* administered by entities subject to the surveillance of the *Superintendencia Financiera de Colombia* (voluntary pension funds) and any subsequent modification thereof.

3. In relation to Article 4:

with reference to paragraph 1:

It is understood that the term "resident of a Contracting State" also includes:

- a) a recognized pension fund;
- b) a severance fund; and
- c) - in the case of Italy: the entities listed in the "Anagrafe delle ONLUS" and "ONLUS di diritto" established according to the relevant Italian laws.
- in the case of Colombia: the entities admitted and classified into the Not-for-profit special regime, pursuant to the "Título VI del Libro Primero" of the Colombian Tax Code, and the provisions that modify or substitute it.

with reference to paragraph 3:

the absence of a determination by the competent authorities will not, however, prevent the taxpayer from being considered a resident of each Contracting State for purposes other than granting treaty reliefs or exemptions to that person. In such case the domestic tax law of each Contracting State applies.

4. In relation to Article 8:

Article 8 of the Convention will supersede the provisions of the “*Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all’esercizio della navigazione marittima ed aerea*” – “*Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea*” signed at Bogota on 21 December 1979 to the extent those provisions are incompatible with this Article.

5. In relation to Article 11, paragraph 2 letter a) the terms “statutory body” and “export financing agency” mean :

- a) in Italy, Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, Società italiana per le imprese all’estero - Simest;
- b) in Colombia, Bancoldex S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, Financiera del Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

provided that the capital of such entities is directly participated by the State in a percentage not less than 80 per cent or is indirectly participated by the State in a percentage not less than 60 per cent.

6. In relation to Articles 10, 11 and 12:

If, after the entry into force of this Convention, a Convention for the avoidance of double taxation between one of the Contracting States and a third State enters into force containing lower tax rates (including zero tax rates) than those provided for under this Convention, the Contracting States shall swiftly inform the other Contracting State with a view to conclude a Protocol amending this Convention.

7. In relation to Article 18:

The term “pensions and other similar remuneration” means pensions derived from payments in consideration of past employment and remunerations that are paid with respect to previous independent personal services.

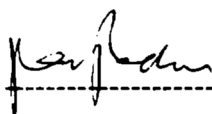
8. In relation to Article 21, paragraph 4:

It is understood that technical assistance services, technical services and consulting services are covered by Articles 5, 7 and 14 of this Convention.

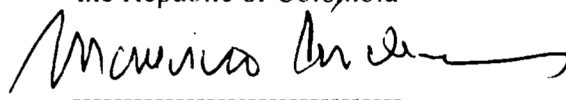
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at *ROMA* on *26/01/18*, in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Colombia


-----